

(N. 1856-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GALLETTO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto con il Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1957

Comunicata alla Presidenza il 18 marzo 1957

Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite,  
firmato a San Francisco il 26 giugno 1945.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Italia ha presentato la domanda di ammissione all'Organizzazione delle Nazioni Unite il 7 maggio 1947; la Assemblea generale delle Nazioni Unite, su proposta e su raccomandazione del Consiglio di sicurezza, ha accolto la domanda il 14 dicembre 1955. Appare inutile ogni commento per codesta ritardata ammissione, dovuta ad un complesso di motivi storici e politici, non sempre equi o per lo meno non favorevoli al nostro Paese. Comunque la nostra presenza alle Nazioni Unite era indispensabile, perchè questo grande organismo internazionale ha bisogno dell'adesione leale e completa di tutti i Paesi. Desideriamo fissare, sia pure in sintesi, gli scopi, la funzionalità e i risultati ottenuti dall'O.N.U. e le speranze che si possono fondare in questa istituzione per la tutela della pace e per la collaborazione internazionale.

La Carta delle Nazioni Unite contiene una premessa allo Statuto che è opportuno richiamare alla vostra attenzione, onorevoli senatori. I popoli che aderiscono all'Organizzazione delle Nazioni Unite sono fermamente decisi a preservare le future generazioni dal flagello della guerra, che per ben due volte in un breve giro di anni ha inflitto all'umanità indicibili sofferenze. Si deve proclamare altamente la fiducia nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, e così pure delle Nazioni grandi e piccole; soltanto con questa profonda fede si possono creare le condizioni necessarie per il mantenimento della giustizia e per il rispetto degli obblighi assunti nei Trattati e in qualunque impegno di diritto internazionale e per favorire il progresso sociale, creando migliori condizioni di vita in una più completa libertà.

Per raggiungere codesti scopi si dovrà creare un'atmosfera di reciproca tolleranza, per vivere in pace nello spirito di collaborazione vicendevole, convogliando tutte le forze per garantire la sicurezza internazionale, accettando principi e metodi che garantiscano la pace escludendo l'uso delle forze armate, ponendo le basi di istituti internazionali che favoriscano il progresso sociale ed economico di tutti

i popoli. Su queste premesse è stata decisa la costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Lo Statuto comprende 111 articoli, la maggior parte dei quali si riferiscono alla costituzione ed al funzionamento di codesto complesso organismo internazionale. Basterà in questa sintetica relazione richiamare gli scopi e gli impegni fissati negli articoli primo e secondo dello Statuto. Scopi: mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; sviluppo di amichevoli rapporti tra le Nazioni; collaborazione internazionale alla soluzione dei problemi economici, sociali, culturali ed umanitari; promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; armonizzare l'azione degli Stati per conseguire tali comuni obiettivi.

Per raggiungere questi scopi l'Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi membri si impegnano di agire in conformità ai seguenti principi: uguaglianza sovrana di tutti i membri; impegno di adempiere in buona fede gli obblighi previsti dallo Statuto; i membri delle Nazioni Unite risolveranno le loro controversie internazionali con mezzi pacifici in modo da non mettere in pericolo la pace, la sicurezza e la giustizia; si asterranno nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza contro gli altri Stati; i membri si impegnano di dare alle Nazioni Unite ogni assistenza nell'azione che va intrapresa in conformità alle disposizioni dello Statuto e si asterranno quindi dall'assistere qualsiasi Stato contro il quale le Nazioni Unite abbiano intrapreso un'azione preventiva o coercitiva.

Le Nazioni Unite agiranno in modo che gli Stati non membri dell'Organizzazione accolgano i principi sopraindicati, perchè ciò si renderà necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Le Nazioni Unite si asterranno dall'intervenire in questioni che siano di esclusiva competenza interna di uno Stato.

I principi e gli impegni sopraindicati sono chiaramente definiti nel primo capitolo dello Statuto, mentre successivamente sono affrontati tutti i problemi inerenti alla costituzione e alla funzionalità dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Al capitolo secondo si parla dei

membri dell'O.N.U., al capitolo terzo degli organi componenti l'associazione, al capitolo quarto dell'Assemblea generale e al capitolo quinto del Consiglio di sicurezza. Riteniamo opportuno soffermarci brevemente su questo importante problema del Consiglio dell'O.N.U. Esso è composto di 11 membri, 5 permanenti e 6 non permanenti; negli articoli 24, 25 e 26 sono indicate le funzioni e i poteri del Consiglio di sicurezza, mentre nell'articolo 27 s'inserisce il veto, spesso criticato perchè spesso richiesto da qualche membro del Consiglio di sicurezza. Il veto è contemplato, in una forma indiretta, nel paragrafo 3° dell'articolo 27 che dice: « Le decisioni del Consiglio di sicurezza sulle questioni che non siano di carattere procedurale sono prese col voto affermativo di 7 dei suoi membri, nei quali devono essere compresi i voti di tutti i membri permanenti » cioè dei 5 membri permanenti, per cui se un voto di costoro viene a mancare nessuna decisione concreta può essere presa. I membri permanenti sono: Stati Uniti, Inghilterra, Russia, Francia e Repubblica cinese; si comprende facilmente che il mancato voto di una di queste grandi Potenze diventa determinante e decisivo nelle deliberazioni delle Nazioni Unite. Questa disposizione è stata criticata ed ha nociuto così al buon funzionamento dell'O.N.U., come per le misure che l'Istituto avrebbe potuto efficacemente prendere su tanti problemi importanti e delicati che via via maturarono nel primo decennio di attività dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

È evidente che il Consiglio di sicurezza ha assunto una preponderante importanza nella azione dell'O.N.U., anche per il fatto del suo funzionamento più agile ed immediato nei confronti dell'Assemblea plenaria composta di 76 membri. Il Consiglio di sicurezza è intervenuto ed interviene soprattutto per regolare pacificamente i contrasti di minore importanza ma di più urgente necessità, mentre l'Assemblea plenaria dell'O.N.U. deve attuare la sua azione dove la pace sia minacciata da atti inconsulti di Paesi anche non facenti parte dell'O.N.U.

Il capitolo VII dello Statuto enumera questi casi e questi pericoli, precisando interventi di carattere politico e militare; a questo ri-

guardo negli articoli 46 e 47 sono fissate le norme per la costituzione di un Comitato di Stato maggiore militare, che pone o porrà forze adeguate a disposizione del Consiglio di sicurezza per intervenire nei casi più urgenti e nei settori minacciati da una guerra di aggressione.

Nello Statuto delle Nazioni Unite sono logicamente richiamate le necessità di una cooperazione economica e sociale internazionale, coefficiente indispensabile per la pace e la sicurezza dei popoli. Nell'articolo 55 si parla di creare le condizioni di stabilità e di benessere per assicurare fra le Nazioni pacifici ed amichevoli rapporti che favoriranno il miglioramento del regime di vita dei singoli Paesi, il pieno sviluppo anche ed essenzialmente nella vita economica e sociale. Ai problemi economici e sociali sono strettamente connessi quelli della salute pubblica, della cultura intellettuale e dell'educazione, perchè soltanto così si arriverà ad un effettivo rispetto universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.

Per questa cooperazione economica e sociale si è provveduto alla costituzione di un Consiglio economico e sociale organizzato allo stesso modo del Consiglio di sicurezza; il capitolo X dello Statuto si riferisce precisamente alla composizione, alla funzione ed alla competenza del Consiglio stesso.

Infine, nello Statuto si parla dell'iniziativa da parte di membri delle Nazioni Unite verso territori che non hanno ancora una riconosciuta autonomia, e si precisano la responsabilità e gli obblighi che i membri delle Nazioni Unite assumono nell'amministrazione e nel controllo dei territori non autonomi e di quelli posti in regime internazionale di tutela, oppure di Paesi posti sotto mandato fissato per incarico dell'O.N.U. Per questi delicati problemi è stato costituito un Consiglio di tutela, e nel capitolo XIII si parla della composizione di questo Consiglio, delle funzioni e dei poteri ad esso affidati e della procedura relativa.

Nel capitolo XV si parla del Segretariato dell'O.N.U., al quale sono affidate altissime funzioni, di grande responsabilità e talvolta anche di larga competenza, per cui la fun-

zione del Segretario generale dell'O.N.U. ha logicamente assunto un'importanza talvolta decisiva; in parecchie occasioni il Segretario generale ha interpretato ed attuato il mandato ed il pensiero del Consiglio di sicurezza nella forma più concreta ed esauriente.

Lo Statuto delle Nazioni Unite, composto di 111 articoli, ha riservato un capitolo particolare, cioè il XIV, alla costituzione della Corte internazionale di giustizia, ma in questo capitolo di pochi articoli i compiti della Corte sono appena indicati, mentre invece per questa istituzione è stato predisposto ed approvato uno Statuto particolare composto di cinque capitoli con 70 articoli. Trattasi di un istituto internazionale di grande importanza sul quale richiamiamo la vostra attenzione, onorevoli senatori. La mia relazione si prolungherebbe eccessivamente se volessi esaminare dettagliatamente codesto Statuto. Basterà soltanto indicare gli scopi ed i fini che la Corte dovrà raggiungere: interpretazione dei trattati; precisazione del complesso diritto internazionale; decisioni nell'ipotesi della violazione degli impegni internazionali; sanzioni, natura ed estinzione delle riparazioni dovute per la mancata applicazione o per l'interruzione degli impegni internazionali. Ed all'articolo 38 sono fissati i mezzi concessi alla Corte per raggiungere codeste mete. Successivamente si parla della procedura, del funzionamento piuttosto delicato e difficile di questo importante organismo inserito nello Statuto delle Nazioni Unite.

Così abbiamo esposto, onorevoli Senatori, brevemente il contenuto di codesto importante organismo internazionale che funziona ormai da quasi un decennio e che a nostro avviso ha già dato notevoli risultati per la pacificazione internazionale e la sicurezza di parecchi Paesi minacciati dalle aggressioni di altri popoli. Non credo sia il caso in questa sede di rievocare avvenimenti storici che sono ancora presenti alla nostra attenzione; l'intervento dell'O.N.U. in momenti difficili e delicati dei rapporti internazionali, dal settore coreano a quello di Suez, ha senza dubbio ser-

vito a bloccare gravi situazioni, che forse in altri tempi avrebbero determinato conflazioni ampie e pericolose se non addirittura di carattere mondiale.

Talvolta l'opera dell'O.N.U. è stata criticata ed ostacolata anche da parte di Paesi che fanno parte dell'Organizzazione, ma ritengo che il giudizio debba essere sostanzialmente favorevole, perchè l'O.N.U. in tante occasioni ha funzionato con prudenza, con saggezza ed anche, se si vuole, con fermezza per la tutela della pace.

Per questi motivi essenziali ritengo, onorevoli senatori, che non mancherà il vostro voto favorevole sul disegno di legge col quale si chiede l'approvazione di quanto il nostro Governo ha già attuato fino dal dicembre del 1955. La nostra partecipazione all'O.N.U. impone naturalmente un certo onere di carattere finanziario — è prevista la spesa di 625 milioni ogni anno — ma trattasi di onere largamente compensato dai vantaggi che si potranno ottenere nel vasto campo internazionale. La relazione al disegno di legge presentata dal Presidente del Consiglio e dal Ministro degli esteri dichiara che « si provvede a recepire nell'ordinamento interno italiano lo Statuto delle Nazioni Unite, in quanto l'avvenuta ammissione dell'Italia all'Ente ha già esaurito il procedimento internazionale per la partecipazione del nostro Paese alle Nazioni Unite, mentre non si è ancora perfezionato sul piano interno l'adeguamento del diritto italiano alle norme dello Statuto ». La motivazione è più che giusta, sotto gli aspetti sostanziale e formalistico, ma i motivi che devono decidere il Parlamento alla approvazione del disegno di legge si riassumono nell'importanza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nei larghi riflessi della sua attività e negli sforzi già compiuti e che si potranno attuare nell'avvenire per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Perciò speriamo che il voto sia largamente favorevole al disegno di legge, sul quale abbiamo esposto questa sintetica relazione.

GALLETTO, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, a decorrere dal 14 dicembre 1955, data di ammissione dell'Italia alle Nazioni Unite.

## Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'esecuzione dello Statuto suddetto per il pagamento:

a) del contributo annuale del Governo italiano alle spese delle Nazioni Unite con effetto dal 14 dicembre 1955;

b) della quota di partecipazione del Governo italiano al fondo di esercizio delle Nazioni Unite.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 780.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per lo stesso esercizio.

All'onere di lire 625.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.